

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 551/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 785 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco MAROZZO, Rocco IOZZO e della società SSD KENNEDY JF AQUILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco MAROZZO, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società Kennedy J.F. Aquile, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2025–2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso fatto partecipare il calciatore minorenni sig. F.F.A. in data 22.1.2026 ad una seduta di allenamento della squadra Under 14 Elite della società Kennedy J.F. Aquile, in assenza di preventiva autorizzazione e del necessario nulla osta da parte della società Vigor Catanzaro per la quale il predetto calciatore era all'epoca tesserato;

Rocco IOZZO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Kennedy J.F. Aquile, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2025–2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Kennedy J.F. Aquile, consentito e comunque non impedito che il calciatore minorenni sig. F.F.A. prendesse parte in data 22.1.2026 ad una seduta di allenamento della squadra Under 14 Elite della società Kennedy J.F. Aquile, in assenza di preventiva autorizzazione e del necessario nulla osta da parte della società Vigor Catanzaro per la quale il predetto calciatore era all'epoca tesserato;

SSD KENNEDY JF AQUILE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Rocco Iozzo e Francesco Marozzo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Francesco MAROZZO,
 - Sig. Rocco IOZZO,
 - Società SSD KENNEDY JF AQUILE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Rocco IOZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Francesco MAROZZO,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Rocco IOZZO,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSD KENNEDY JF AQUILE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina